

Delibera nº 1299

Estratto del processo verbale della seduta del **21 agosto 2020**

oggetto:

INDIVIDUAZIONE DELLE NORME REGIONALI ALLE QUALI APPLICARE I COMMI DA 37 A 42 DELL'ART 3 DELLA LR 15/2020. DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI AI SENSI DELLA LR 80/1982 CON LA RINUNCIA A PARTE DEL RIENTRO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO. AGGIORNAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO A CUI APPLICARE LA COMUNICAZIONE C (2020) 1863 FINAL DELLA COMMISSIONE DEL 19 MARZO 2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente	
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente	
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente	
Sebastiano CALLARI	Assessore		assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente	
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente	
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente	
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente	
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente	
Stefano ZANNIER	Assessore	presente	
Barbara ZILU	Assessore	presente	

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, di seguito Comunicazione;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19";

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2020, il regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Decisione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo attiva nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione;

Viste la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 e la deliberazione 24 aprile 2020, n. 610 con la quale la Giunta regionale ha ridefinito le medesime condizioni;

Considerato che con le predette deliberazioni n. 552/2020 e n. 610/2020 e da ultimo con la deliberazione n. 931 del 19 giugno 2020 la Giunta regionale ha altresì definito, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, i criteri e le modalità per l'erogazione dei precitati finanziamenti del Fondo;

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'articolo 3, comma 37 in base al quale l'Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l'articolo 12 della legge regionale 5/2020, possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura;

Visti altresì i commi 38 e 39 del predetto articolo 3 della legge regionale 15/2020 che, per le finalità di cui al comma 37, prevedono la possibilità che tipologie di investimento che risultano agevolabili nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale possano, in alternativa, essere finanziate dal Fondo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese, per un importo complessivo massimo pari a 15 milioni di euro;

Considerato che il comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020 prevede che la Giunta regionale individui, con propria deliberazione, le leggi regionali alle quali applicare i commi da 37 a 39 dello stesso

articolo tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e che la stessa deliberazione definisca i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Considerato altresì che ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020 le disposizioni di cui ai commi da 37 a 40 del medesimo articolo, secondo quanto già previsto anche dall'articolo 5 della legge regionale 80/1982, possono essere applicate anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti;

Preso atto che le norme regionali che nell'ambito del Programma Antirisi COVID-19 agevolano investimenti nella forma di contribuzione in conto capitale sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni nn. 552/2020 e 747/2020;

Considerato in particolare che tra le predette misure è ricompresa la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83, che prevede la concessione di contributi finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono e il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane;

Preso atto che ai sensi della suddetta legge regionale 24/2019, articolo. 3, commi da 68 a 83, sono pervenute all'Amministrazione regionale oltre 160 richieste di contributi per progetti di investimento del valore complessivo pari a circa 14 milioni di euro dei quali circa 6 milioni ad oggi non finanziati;

Rilevata pertanto per la precitata legge regionale 24/2019, articolo 3, commi da 68 a 83, la sussistenza delle condizioni per una efficace applicazione dei commi da 37 a 39 del medesimo articolo della legge regionale 15/2020 soddisfacendo in particolare il criterio di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili:

Ritenuto, per la prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 39, di individuare unicamente la legge regionale 24/2019, articolo. 3, commi da 68 a 83;

Considerato che i finanziamenti erogabili dal Fondo in attuazione della predetta legge regionale 15/2020 art. 3, commi da 37 a 42 costituis cono una nuova misura di aiuto;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'Allegato 1 alla precitata deliberazione della Giunta regionale n. 747/2020 che da ultimo individua, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione ricomprendendovi la misura di aiuto introdotta dalla predetta legge regionale 15/2020, articolo. 3, commi da 37 a 42;

Ritenuto inoltre di procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti concedibili dal Fondo in attuazione ai commi da 37 a 42 dell'articolo 3 della legge regionale 5/2020 e per la rinuncia a parte dei rientri delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi aggiornando a tal fine l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 610/2020;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

la Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 15/2020, la legge regionale 24/2019, articolo 3, commi da 68 a 83, alla quale applicare le disposizioni dell'articolo 3, commi da 37 a 39, della legge regionale 15/2020.

- 2. di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), articolo 12, commi 2 e 3. Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N)", che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 747/2020.
- 3. di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5" che sostituisce integralmente l'Allegato 1 della deliberazione n. 931/2020.
- 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1299 DEL 21 AGOSTO 2020

ALLEGATO 1

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), articolo 12, commi 2 e 3

Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito alla decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) "Programma anticrisi COVID-19"

MISURE DI AIUTO

L.R. 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3, commi da 12 a 15;

DPReg. 29 settembre 2009, n.261 (e successive modifiche ed integrazioni)

Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli.

L.R. 23 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), art.7, commi da 43 a 46, come modificata dalla L.R. 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3, comma 66;

DPReg. 29 settembre 2009, n.263 (e successive modifiche ed integrazioni)

Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L.R. 28 dicembre 2017 n.45 (Legge finanziaria 2018), art.3, commi da 42 a 44.

Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera b) finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di acquacoltura.

L.R. 11 agosto 2011, n.11 (Assestamento del bilancio 2011), art. 2, commi da 17 a 24;

DPReg. 24 maggio 2012, n. 113/2012 (e successive modifiche ed integrazioni)

Anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli.

L.R. 27 dicembre 2013, n.23 (Legge finanziaria 2014), art. 2, comma da 68 a 71.

Finanziamenti erogati ai sensi del comma 71 finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale.

L.R. 28 dicembre 2017 n.45 (Legge finanziaria 2018), art.3 commi da 42 a 44.;

Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera a) finalizzati ad investimenti produttivi e di modernizzazione delle imprese di acquacoltura

L.R. 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), art. 5, comma primo, lettera A);

DPReg. 23 dicembre 2014, n. 247/2014 (e successive modifiche ed integrazioni) Finanziamenti per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli

L.R. 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), art. 5, comma primo, lettera B);

DPReg. 23 dicembre 2014, n. 248/2014 (e successive modifiche ed integrazioni)

Finanziamenti per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 1, lettera a);

DPReg. 7 febbraio 2018, n. 23/2018 (e successive modifiche ed integrazioni)

Indennizzi per i danni cagionati da fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo

L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 39, comma 1, lettera b);

DPReg. 15 maggio 2009, n. 128/2009 (e successive modifiche ed integrazioni)

Contributi a imprese per indennizzo danni al patrimonio zootecnico arrecati da specie di interesse comunitario

L.R. 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 10, comma 1, lettera c);

Regolamenti provinciali (D.CC PN n. 50/2009, DCC TS 16.09.2004, DCC GO n. 23/2007, DCC UD 31/2010) (e successive modifiche ed integrazioni)

Contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo

L.R. 27 dicembre 2019, n.24 (Legge di Stabilità 2020), art. 3, commi da 97 a 101;

Contributo straordinario alle imprese agricole atitolo di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica

L.R. 4 agosto 2014, n.15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), art. 2, comma 6;

Contributi ai consorzi apistici provinciali per iniziative di tutela della sanità delle api, assistenza tecnica agli apicoltori e azioni di contrasto dello spopolamento del patrimonio apistico

L.R. 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), art. 4;

DPReg. 12 ottobre 1999, n. 316 (e successive modifiche ed integrazioni) Contributi ai

conduttori dei fondi per il mantenimento e miglioramento dei biotopi

L.R. 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), art. 8;

Contributi ai conduttori dei fondi per il mantenimento e miglioramento dei biotopi

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), art. 41ter, comma 4, lettera d);

Contributi per la viabilità forestale

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), art. 41Ter, commi 2 e 3;

Contributi per la pianificazione forestale

L.R. 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017), art. 3, comma 35;

Contributi alle imprese, inserite nella graduatoria di cui all' articolo 10 del decreto del presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 20, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fideiussioni

L.R. 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), art. 15, comma 3 bis;

Contributi alle associazioni dei tartufai per iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio tartuficolo e alla realizzazione di attività formative

L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera a);

Contributi agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, per la costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari

L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera b);

Contributi agli apicoltori per l'acquisto di attrezzature apistiche

L.R. 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), art. 13, comma 1, lettera c);

Contributi agli apicoltori per l'acquisto di alveari e famiglie di api

L.R. 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1, 3, 3bis;

Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura

L.R. 12 ottobre 2018, n. 21 (Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni);

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

L.R. 12 ottobre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), art. 3, comma 23;

Contributi alle imprese agricole per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate da confidi e ISMEA

L.R. 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), art. 33, comma 1;

Contributi in conto capitale alle imprese per realizzazione di progetti integrati del comparto lattiero - caseario

L.R. 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), art. 3, comma 5;

Contributi ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), art. 3, comma 53;

Aiuti per la realizzazione delle piattaforme digitali per il miglioramento della gestione aziendale

L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), art. 3, commi da 67 a 83;

Intervento finalizzato a contrastare l'abbandono del territorio montano

L.R. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 3, commi da 37 a 42;

Finanziamenti del Fondo di rotazione regionale in agricoltura per investimenti che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1299 DEL 21 AGOSTO 2020

ALLEGATO 2

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attestante tutti gli aiuti eventualmente percepiti con riferimento alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni ed attestante inoltre il fabbisogno di liquidità dell'impresa per i successivi 18 mesi (12 mesi nel caso di Grandi imprese);
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso;

L'amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e della predettacertificazione.

L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla banca, che al termine della stessa trasmette all'amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata e la relazione istruttoria redatta secondo il modello messo a disposizione dall'amministratore del Fondo.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

Nel caso dei finanziamenti di cui al seguente paragrafo 6 richiesti per esigenze di liquidità legate alla realizzazione di investimenti la domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed all'amministratore del Fondo. L'istruttoria della banca concerne la concedibilità del finanziamento sotto il profilo del rischio creditizio, mentre l'istruttoria per la valutazione del rispetto delle norme che disciplinano la medesima concedibilità è di competenza dell'amministratore del Fondo. Per questi finanziamenti la banca trasmette all'amministratore del Fondo, oltre alla domanda con la documentazione ad essa allegata, la comunicazione di aver deliberato l'erogazione dei finanziamenti medesimi, anche condizionata alla concessione degli stessi, da parte dell'amministratore, del Fondo ed al trasferimento alla banca della provvista necessaria all'erogazione dei finanziamenti.

I finanziamenti sono erogati in un'una o più soluzioni e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

Il livello dell'aiuto contenuto nei finanziamenti è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi calcolata a tasso ordinario e la quota di interessi calcolata a tasso agevolato. Il tasso ordinario è determinato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.

I finanziamenti sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla normativa europea per la concessione degli aiuti de minimis.

A far data dalla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica del regime di aiuto previsto dal Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, i finanziamenti sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal provvedimento allegato alla presente deliberazione concernente le condizioni di applicazione della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020.

- 2. Criteri e modalità per la concessione dei Finanziamenti di cui alle misure di aiuto istituite con:
- legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), art. 3 commi da 12 a 15 ed attuata con DPREG 0261/2009 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)) e successive modificazioni ed integrazioni;
- legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge finanziaria 2018), art.3 commi da 42 a 44 (Finanziamenti erogati ai sensi del comma 44, lettera b) per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di acquacoltura).

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che nella regione producono prodotti agricoli o svolgono l'attività di acquacoltura.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima, per la quota agevolata del finanziamento, di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.

L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota agevolata, è pari a 10.000,00 euro e quello massimo è pari a 500.000,00 euro.

L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile. E' consentito il consolidamento di esposizioni debitorie riferite a finanziamenti erogati prima del 31 dicembre 2019 con scadenza oltre i 24 mesi dalla data della situazione contabile a condizione che la scadenza dei finanziamenti agevolati per il consolidamento sia di almeno 24 mesi superiore a quella dei finanziamenti oggetto del consolidamento.

Nel caso in cui l'esposizione debitoria oggetto del consolidamento sia uno scoperto di conto corrente l'intervento è consentito nel limite dell'importo minore tra i saldi negativi alla data del 31 dicembre 2019 ed alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con DPREG 0261/2009 ad esclusione dei criteri di cui:

- a) all'articolo 4, comma 1, in materia di iscrizione o annotazione alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
- b) all'articolo 5 relativamente alle categorie di prodotti agricoli prodotti dalle imprese;
- c) all'articolo 8, comma 4, in materia di divieto di concessione dei finanziamenti di consolidamento all'impresa alla quale è già stato precedentemente concesso un finanziamento agevolato di consolidamento, che non trovano applicazione.
- 3. Criteri e modalità per la concessione dei Finanziamenti di cui alle misure di aiuto istituite con:
- legge regionale 23 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), n.1 art.7 commi da 43 a 46, come modificata

dalla legge regionale 30 dicembre 2008 n.17 (Legge finanziaria 2009), art. 3 comma 66 ed attuata con DPREG 0263/2009 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni ed integrazioni;

- legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)), art. 2 Commi da 68 a 71 (Finanziamenti erogati ai sensi del comma 71 per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale).

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

Ibeneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione o svolgono l'attività di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima, per la quota agevolata del finanziamento, di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.

L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota agevolata, è pari a 10.000,00 euro e quello massimo è pari a 800.000,00 euro, elevato a 1.000.000,00 di euro per le cooperative e loro consorzi.

L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile. E' consentito il consolidamento di esposizioni debitorie riferite a finanziamenti erogati prima del 31 dicembre 2019 con scadenza oltre i 24 mesi dalla data della situazione contabile.

Nel caso in cui l'esposizione debitoria oggetto del consolidamento sia uno scoperto di conto corrente l'intervento è consentito nel limite dell'importo minore tra i saldi negativi alla data del 31 dicembre 2019 ed alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con DPREG 0263/2009 ad esclusione dei criteri di cui:

- a) all'articolo 4, comma 1, in materia di iscrizione o annotazione alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
- b) all'articolo 5 relativamente alle categorie di prodotti agricoli trasformati e commercializzati dalle imprese;
- c) all'articolo 6, comma 3, in materia di percentuale minima di consolidamento sull'intera posizione debitoria a breve termine dell'impresa;
- d) all'articolo 6, comma 9, relativamente alla percentuale superiore al 70% del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa;
- e) all'articolo 8, comma 4, in materia di divieto di concessione dei finanziamenti di consolidamento all'impresa alla quale è già stato precedentemente concesso un finanziamento agevolato di consolidamento, che non trovano applicazione.
- 4. Criteri e modalità per la concessione dei Finanziamenti di cui alla misura di aiuto istituita con legge regionale 11 agosto 2011, n.11 (Assestamento del bilancio 2011) art. 2 Commi da 17 a 24 ed attuata

con DPREG 113/2012 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)) e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione finanziaria del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti o prodotti e trasformati in regione.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione.

La durata dei finanziamenti è commisurata al periodo previsto per la vendita dei prodotti.

La durata massima della quota regionale dei finanziamenti è di tre anni comprensivi del periodo di preammortamento.

La durata minima della quota regionale dei finanziamenti è di una semestralità di ammortamento, oltre al periodo di preammortamento.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) 300.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli inferiore a 1.000.000,00 di euro;
- b) 500.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli compreso tra 1.000.000,00 e 2.500.000,00 dieuro;
- c) 800.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli superiore a 2.500.000,00 di euro.

Per la concessione dei finanziamenti trovano inoltre applicazione i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con DPREG 113/2012 ad esclusione dei criteri di cui:

- a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, relativamente alla stagionatura o invecchiamento dei prodotti agricoli;
- b) all'articolo 9, in merito alla conservazione dei prodotti;
- c) all'articolo 15, comma 2, che

non trovano applicazione.

5. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso di situazioni di difficoltà finanziaria, di liquidità e di accesso al credito di conduzione conseguenti alla perdita della produzione e alla riduzione dei ricavi annuali causati dall'emergenza covid-19.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che svolgono in regione una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;

- e) pesca ed acquacoltura.
- 6. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 3, commi da 37 a 42 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, per investimenti che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per la realizzazione di investimenti che risultano agevolabili nella forma di contribuzione ai sensi di norme regionali individuate dalla Giunta regionale.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) 100.000 euro, per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli;
- b) 1.000.000 euro, per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o le stesse attività unitamente all'attività di produzione di prodotti agricoli.

Per la concessione dei finanziamenti trovano applicazione i criteri applicabili per la concessione dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti, di seguito contributi.

La domanda per la concessione dei finanziamenti, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 1 è presentata all'amministratore del Fondo corredata dalla documentazione prevista per la concessione dei contributi. L'amministratore del Fondo mette a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Nel caso di investimenti per i quali sono già stati richiesti contributi, ai fini dell'istruttoria di competenza dell'amministratore del Fondo, sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti, mentre per l'istruttoria di competenza bancaria l'impresa richiedente presenta apposita domanda alla banca convenzionata redatta su modello messo anch'esso a disposizione dall'amministratore del Fondo.

La domanda per la concessione dei finanziamenti non può essere presentata per investimenti per i quali sono già stati concessi contributi.

A conclusione positiva dell'istruttoria e ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla contestuale rinuncia a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo uguale a quello dei contributi, condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso.

L'importo complessivo delle quote di ammortamento per le quali il Fondo rinuncia al rientro è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982 nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 15/2020.

La rinuncia a parte delle quote di ammortamento è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'esecuzione degli investimenti.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di quindici anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

Le erogazioni possono essere somministrate in una o più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'amministratore del Fondo. La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti da parte dell'amministratore del Fondo che a tal fine provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e a trasmetterlo alla Banca. Il medesimo verbale conferma, ridetermina o revoca la rinuncia a parte delle quote di ammortamento del finanziamento.

II PRESIDENTE